

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 55/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, *Pasteuria nishizawae* Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32018 R 1514:** Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 8),
- **32018 R 1515:** Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 33),
- **32018 R 1516:** Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 45).»

⁽¹⁾ GU L 256 del 12.10.2018, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 256 del 12.10.2018, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 256 del 12.10.2018, pag. 45.

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32018 R 1514**: Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 8),
- **32018 R 1515**: Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 33),
- **32018 R 1516**: Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 45).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/1514, (UE) 2018/1515 e (UE) 2018/1516 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.